



Legge di stabilità 2013: le novità per il mondo del lavoro

a cura di Luca Vannoni – Consulente aziendale in Crema

La Legge di Stabilità per il 2013 ([Legge 24 dicembre 2012, n.228 - G.U. n.302 del 29 dicembre 2012, S.O. n.212](#)) introduce una serie di importanti novità per la gestione dei rapporti di lavoro e l'amministrazione del personale, che spaziano dalla possibilità di usufruire del congedo parentale a ore al ritocco del contributo ASpl in caso di licenziamento, alla proroga al 30 giugno per le microimprese del termine per autocertificare la valutazione dei rischi in luogo delle procedure standardizzate prevista, in via generale, per le PMI.

Nella tabella che segue sono riepilogate le principali misure lavoristiche, con il relativo riferimento alla Legge di Stabilità.

ASPI	
Il contributo in caso di licenziamento	
Art.1, co.250	La Legge di stabilità modifica la disciplina del contributo ASpl in caso di licenziamento. Modificando il co.31 della L. n.92/12 (Riforma del Lavoro), in primo luogo viene stabilito che il contributo è dovuto solo se l'interruzione del rapporto si è determinata per le causali che darebbero diritto all'ASpl, indipendentemente dal requisito contributivo. Cambiano anche le regole per la determinazione del contributo: è pari al 41% (prima 50%) del massimale mensile di ASpl (prima il trattamento iniziale ASpl), per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale per i contratti non a tempo indeterminato prevista in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
Proroga riduzione contributiva per le agenzie di somministrazione	
Art.1, co.250	Viene prorogata al 1° gennaio 2014 la riduzione al 2,6% del contributo, attualmente pari al 4%, sulla retribuzione corrisposta ai lavoratori con contratto a tempo determinato per l'esercizio della somministrazione, per il finanziamento di interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché di sostegno al reddito.
NUOVE DETRAZIONI FIGLI A CARICO	
Art.1, co.483	La Legge di Stabilità 2013 modifica gli importi del sistema di detrazioni per figli a carico: a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art.12, co.1, lett.c), Tuir) DPR 22 dicembre 1986, n.917, la detrazione è aumentata a € 950,00 per ciascun figlio, € 1.220,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a € 400,00 per ogni figlio portatore di <i>handicap</i> (€ 1.350,00 e 1.620,00, in base all'età del figlio).

DETAZZAZIONE 2013 PRODUTTIVITÀ

Art.1, co.481

Prorogate anche per il 2013 (e 2014) le misure sperimentali per l'incremento della produttività, ma, al momento, lo strumento è ancora oscuro: la "*speciale agevolazione*" dovrà essere attuata con DPCM entro il 15 gennaio 2013. Se il decreto non verrà emanato nel termine previsto, il Governo, previa comunicazione alle Camere, promuoverà un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse a politiche per l'incremento della produttività, nonché al rafforzamento del sistema dei confidi per migliorare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, e per incrementare le risorse del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

PROROGA FRANCHIGIA LAVORATORI FRONTALIERI

Art.1, co.549

Viene estesa anche al 2013 la disposizione contenuta nel co.204 dell'art.1 della L. n.244/07: i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente € 6.700,00. Ai fini della determinazione della misura dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2014 non si tiene conto dell'agevolazione.

IRAP

Art.1, co.484

La Legge di Stabilità 2013 modifica gli importi delle deduzioni previste dall'art.11 del D.Lgs. n.446/97 dalla base imponibile Irap, con decorrenza dal 2014: la quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato a tempo indeterminato passa da € 4.600,00 a € 7.500,00, mentre per gli *under 35* e le donne da € 10.600,00 a € 13.500,00.

Sono stati modificati anche gli importi per le imprese ubicate nelle aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia): la quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato a tempo indeterminato passa da € 9.200,00 a € 15.000,00, mentre per gli *under 35* e le donne da € 15.200,00 a € 21.000,00.

Nuovi importi deducibili anche per i soggetti minori, vale a dire con un valore della produzione pari o inferiore a € 180.999,91:

- a. € 8.000,00 se la base imponibile non supera € 180.759,91;
- b. € 6.000,00 se la base imponibile supera € 180.759,91, ma non € 180.839,91;
- c. € 4.000,00 se la base imponibile supera € 180.839,91, ma non € 180.919,91;
- d. € 2.000,00 se la base imponibile supera € 180.919,91, ma non € 180.999,91;
- d-bis. per i soggetti di cui all'art.3, co.1, lett.b) e c) (società di persone e persone fisiche esercenti arti e professioni), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere da a) a d) è aumentato, rispettivamente, di € 2.500,00, € 1.875,00, € 1.250,00 e € 625,00.

MODIFICHE AL T.U. MATERNITÀ

Estensione tutele alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima

Art.1, co.336	A seguito della modifica agli artt.66 e 68 del T.U. Maternità (D.Lgs. n.151/01), viene estesa alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne il congedo obbligatorio di maternità e la relativa indennità, per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, pari all'80% della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne dall'art.10 della legge 13 marzo 1958, n.250, come successivamente adeguato in base alle disposizioni vigenti.
Art.1, co.337	Alle pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, a seguito dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'art.69, co.1 e 1-bis del D.Lgs. n.151/01, è riconosciuto il diritto al congedo parentale, comprensivo del trattamento economico e previdenziale, limitatamente a un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino, ovvero entro il primo anno decorrente dall'ingresso in famiglia del bambino adottato o in affidamento.

Congedi parentali a ore

Art.1, co.339	<p>A seguito della modifica all'art.32 del T.U. Maternità (D.Lgs. n.151/01), viene previsto che la "contrattazione collettiva di settore" possa stabilire la fruizione del congedo anche su base oraria, definendo i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La contrattazione collettiva nel comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, deve prevedere specifiche modalità di fruizione e di differimento del congedo, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali.</p> <p>Ulteriore modifica riguarda le modalità di fruizione: fermo restando che il lavoratore che intende avvalersi del congedo parentale è tenuto a comunicarlo con un preavviso di 15 giorni, ora deve indicare anche la durata del congedo di cui intende beneficiare (inizio e termine del congedo).</p> <p>Inoltre viene espressamente previsto, mediante l'aggiunta all'art.32 del D.Lgs. n.151/01 del nuovo co.4-bis, che il lavoratore e il datore di lavoro possano concordare, durante la fruizione del congedo, <i>"adequate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenuto conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva"</i>.</p>
----------------------	--

MODIFICA AL CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

Art.1, co.338	Il divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro viene esteso anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma.
----------------------	--

SICUREZZA SUL LAVORO

Proroga al 30 giugno 2013 (dal 31 dicembre 2012) del termine dell'autocertificazione della valutazione dei rischi per le PMI

Art.1, co.388	La Legge di stabilità, all'art.1, co.388, proroga una serie di disposizioni e, tra esse, sposta al 30 giugno 2013 il termine del regime speciale che consentiva alle microimprese (fino a 10 dipendenti) di autocertificare la valutazione dei rischi in materia di sicurezza, previsto al 31 dicembre 2012 dall'art.29, co.5
----------------------	---

...continua...	del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. A seguito della definizione delle procedure standardizzate per l'effettuazione della valutazione de rischi, contenuta nel DM 30 novembre 2012, per le PMI (fino a 50 dipendenti) in genere l'obbligo di applicazione scatta a decorrere dal 5 febbraio 2013, mentre per le microimprese era stato fissato un termine diverso, il 1° gennaio 2013, dal D.L. n.57/12, in quanto veniva consentita l'autocertificazione, in luogo delle procedure standardizzate, fino al 31 dicembre 2012.
----------------	--

FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI

Posticipato a luglio 2013 il termine per l'istituzione dei Fondi

Art.1, co.251	Viene fissato un nuovo termine, il 18 luglio 2013, per gli accordi istitutivi di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. La mancata costituzione determina l'intervento del Ministero del Lavoro, che istituirà un fondo residuale per tali settori. Il co.251 modifica inoltre il co.31 dell'art.4 della L. n.92/12: i fondi di solidarietà bilaterali dovranno assicurare, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime per la Cigo previste dall'art.6, co.1, 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n.164.
----------------------	--

AMMORTIZZATORI SOCIALI

art.1, co.253, 254, 255 e 256	Viene incrementato il finanziamento agli ammortizzatori in deroga, in primo luogo (co.253) mediante la riprogrammazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali oggetto del Piano di azione e coesione. Inoltre, viene stabilito un ulteriore finanziamento di 200 milioni di euro, reperiti dal Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi (118 milioni di euro) e dal Fondo di rotazione per la formazione professionale, con esclusione delle somme destinate ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione. Il finanziamento operato sarà monitorato e, nel caso si dimostrasse insufficiente, il Ministero del Lavoro, entro il 30 aprile 2013, potrà stabilire che il 50% delle risorse, comprese quelle per i Fondi Interprofessionali, derivanti dal contributo dello 0,30 (L. n.845/78) per il periodo 1° giugno 2013-31 dicembre 2013, siano destinate al finanziamento degli ammortizzatori in deroga. È stato inoltre prorogato per il 2013 l'intervento sperimentale che prevede che l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà, di cui all'art.1 del D.L. n.726/84, sia aumentato nella misura del 20% (dal 60 all'80%) del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 60 milioni di euro.
--------------------------------------	--

VERIFICHE STRAORDINARIE PER LE PENSIONI DI INVALIDITÀ

Art.1, co.109	Per intensificare il contrasto a forme elusive e illegali, l'Inps nel periodo 2013-2015 dovrà realizzare un piano di verifiche straordinarie (150.000 annue) aggiuntivo rispetto all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, <i>handicap</i> e disabilità.
----------------------	--

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Proroga contratti

Art.1, co.400

In attesa dell'attuazione della Riforma del Lavoro (art.1, co.8, L. n.92/12) le Amministrazioni Pubbliche possono prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previsto dall'art.5, co.4-*bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368, o il diverso limite previsto dai Contratti collettivi nazionali del relativo comparto, fino e non oltre il 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato, secondo quanto previsto dal citato art.5, co.4-*bis*, del D.Lgs. n.368/01. Sono fatti salvi gli eventuali accordi decentrati eventualmente già sottoscritti nel rispetto dei limiti ordinamentali, finanziari e temporali di cui al presente comma.